## **⇒** L'IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI O FIGLI

Per effetto delle modifiche all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, introdotte dall'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, **dal 1° gennaio 2016** per l'abitazione (con l'eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) **la base imponibile IMU deve essere ridotta del 50%**.

Per poter applicare tale beneficio sono necessari i seguenti requisiti:

- il comodante (cioè chi concede il proprio immobile in comodato) deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l'immobile;
- il comodatario (cioè chi riceve l'immobile in comodato) deve utilizzare l'abitazione come propria residenza anagrafica, oltre che come dimora abituale;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, fatta eccezione per una sola ulteriore abitazione posta nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato, la quale sia adibita a propria abitazione principale di residenza e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato

Il possesso dei requisiti sopra descritti, per poter legittimamente godere della riduzione della base imponibile, dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU (da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).

Per maggiori informazioni o chiarimenti sulle modalità applicative della riduzione prevista per la fattispecie di cui sopra, si consiglia di consultare la **Risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze**, disponibile e scaricabile nella pagina IMU del nostro sito web, all'interno della sezione "**Riferimenti normativi**".